

**INVESTIMENTO E.1 “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA”
PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR**

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

**ARESS PUGLIA
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE E IL SOCIALE**

e

**ARPA VENETO
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO**

per la realizzazione del progetto

“Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica”

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, di seguito indicato come “decreto-legge”;

VISTO in particolare l’articolo 1 del decreto-legge, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTO il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge, che riporta l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, tra cui risulta, al punto E.1, quello rivolto a “*Salute, ambiente, biodiversità e clima*”;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge, ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTA in particolare la scheda di progetto “*Salute, ambiente, biodiversità e clima*” allegata al summenzionato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, che individua gli obiettivi, le modalità di attuazione, i soggetti attuatori, il crono-programma finanziario e include la relazione illustrativa, che qui si intende integralmente richiamata e forma parte integrante del presente Accordo;

CONSIDERATO che nella summenzionata scheda di progetto il Ministero della salute, Direzione Generale della Prevenzione sanitaria, è individuato quale soggetto attuatore, tra gli altri, per l’intervento:

- promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima (investimento 1.4);

TENUTO CONTO che il progetto “*Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima*” risulta essere strettamente collegato all’azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute del PNRR denominata “definizione di un nuovo assetto istituzionale sistematico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (*One Health*)”;

VISTO l’“*Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute – ambiente - biodiversità- clima” – PNC - Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-biodiversità-clima*”, pubblicato in data 30 giugno 2022, con il quale il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 10 agosto 2022, progetti della durata di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e l’ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il SSN valutando l’impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra l’altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli ecosistemi, perdita della biodiversità;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale pugliese n. 1129 del 2 agosto 2022 con cui l’ARESS - Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale veniva delegata a svolgere le funzioni di Capofila del progetto denominato “Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica” nell’ambito dell’Area A, Linea di intervento 5, di cui al suddetto Avviso pubblico;

VISTO il decreto direttoriale del 30 settembre 2022 con il quale il Ministero della salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell’esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in Area A e 5 in Area B, per un importo totale pari ad € 20.067.209,10;

CONSIDERATO che tra i progetti ammessi al finanziamento vi è il progetto proposto dalla Regione Puglia, Area A, Linea 5, avente titolo “Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica” con un finanziamento complessivo pari a € 2.100.000,00;

DATO ATTO che in data 28 ottobre 2022 è stato sottoscritto l’Accordo di Collaborazione tra il Ministero della salute e l’ARESS, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto;

CONSIDERATO che si ritengono soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO necessario pertanto procedere alla stipula di un Accordo di Collaborazione tra l’ARESS e ciascuna delle Unità Operative coinvolte nel progetto medesimo, teso a disciplinare gli aspetti generali della collaborazione in parola

tra

l'ARESS PUGLIA - Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale – partita IVA 08238890720, codice fiscale n. 93496810727, con sede in Bari, al Lungomare Nazario Sauro n. 33, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Gorgoni, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 474 del 26 luglio 2018 e delegato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1129 del 2 agosto 2022, di seguito “ARESS”

e

dati Ente Partner

(qui di seguito U.O.)

ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – partita IVA 03382700288, codice fiscale 92111430283, con sede in Padova, Via Ospedale Civile n. 24, nella persona del Direttore Generale, Ing. Loris Tomiato, nominato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21 luglio 2021, di seguito “ARPAV”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo è concluso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione con l'U.O., delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nell'“*Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-clima”*” con riguardo al progetto di cui all'Area A, Linea 5, dal titolo “**Il sistema nazionale per il controllo e la sorveglianza dei chemicals a tutela della salute pubblica**”.

Art. 2 – Funzioni compiti e obblighi

1. Nell'ambito del presente Accordo l'ARESS e l'U.O. concorrono alla predisposizione e realizzazione del progetto di cui all'**allegato 1** svolgendo, ciascuno, i compiti previsti dai successivi commi.
2. L'ARESS mette a disposizione il proprio expertise e assicura così la responsabilità complessiva del progetto, in particolare per ciò che concerne il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche per il tramite del proprio responsabile scientifico e del proprio referente amministrativo, di cui all'articolo 6 del presente Accordo; assicura altresì il regolare invio al Ministero dei rapporti tecnici e delle rendicontazioni finanziarie di cui al successivo articolo 4; provvede al tempestivo trasferimento delle risorse ministeriali alle Unità Operative coinvolte, ove previsto; procede, in caso di eventuali criticità e in accordo con il Ministero, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.
3. L'U.O. s'impegna a svolgere le attività e a raggiungere gli obiettivi alla medesima attribuiti nell'ambito del progetto, a trasmettere i rapporti tecnici e le rendicontazioni finanziarie all'ARESS entro i termini prescritti dall'art. 4 del presente Accordo, a monitorare l'andamento del progetto per la parte di propria competenza e a concordare col Capofila gli eventuali correttivi da apportare nel caso di criticità emerse nel corso della realizzazione del progetto.

Art. 3 – Efficacia e durata

1. Il presente Accordo è efficace dalla data di sottoscrizione.
2. Le attività progettuali decorrono dalla data di comunicazione da parte del Ministero dell'avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dell'Accordo tra ARESS e il Ministero medesimo da parte dei competenti organi di controllo.
3. L'Accordo ha la durata di 4 anni a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. L'U.O. si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'Accordo, siano concluse entro il **31.12.2026**.

Art. 4 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'U.O., entro e non oltre **dieci giorni** dalla scadenza di ogni semestre di attività, ad eccezione dell'ultimo, trasmette al Capofila un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente Accordo (**allegato 3**) ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando **esclusivamente** l'apposito modello allegato al presente Accordo (**allegato 4**).
2. Entro e non oltre **15 giorni** dalla scadenza dell'Accordo, l'U.O. trasmette al Capofila un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'Accordo stesso ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando i modelli dinanzi citati (**allegati 3 e 4**).
4. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto. In tal caso, l'U.O. è tenuta a fornire al Capofila i dati richiesti entro venti giorni.
5. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto nel progetto allegato.
6. Fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento, tra le voci di spesa del piano finanziario nel pieno rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti (spese per personale, pari al 10% iva inclusa e spese generali, pari al 7% iva inclusa).
7. Resta inteso che il Ministero rimborserà unicamente le somme effettivamente spese entro il termine di scadenza, che saranno dichiarate utilizzando l'**allegato 4**, nel rispetto delle indicazioni di cui all'**allegato 5** del presente Accordo.
8. I rapporti tecnici e i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale dell'ARESS - **direzione.aress@pec.rupar.puglia.it** - nonché a quella del Servizio PMO e Internazionalizzazione - **pmo.eu.aress@pec.rupar.puglia.it**.
9. È fatto obbligo all'U.O. conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero e/o del Capofila.

Art. 5 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche

didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Capofila/U.O. nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2. È fatto comunque obbligo al Capofila/U.O. di rendere i dati accessibili e/o rapidamente disponibili al Ministero, in ogni momento e dietro specifica richiesta. Detti dati dovranno essere disponibili in formato aggregato.
3. È fatto obbligo al Capofila/U.O. di richiedere, sia ad Accordo vigente che a conclusione dello stesso, la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della salute.
4. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi - nazionali e/o internazionali - dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione.
5. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 3 deve essere trasmessa dal Capofila al referente scientifico del Ministero di cui al successivo articolo 6.
6. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: *“Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC”*.

Art. 6 - Referenti

1. I referenti scientifici del Ministero sono la Dott.ssa Maria Giuseppina Lecce, dirigente sanitario, medico, in servizio presso l'Ufficio 4 della Direzione della Prevenzione Sanitaria, e la Dott.ssa Luigia Scimonelli.
2. Il responsabile del progetto è il Dott. Ettore Attolini, Direttore dell'Area Innovazione Sociale, Sanitaria e di Sistema-CRSS dell'ARESS.
3. Il responsabile amministrativo del progetto è la Dott.ssa Adele Stefania Gagliardi del Servizio PMO e Internazionalizzazione dell'ARESS.
4. Il referente scientifico del progetto per l'U.O. è il Direttore dell'U.O. Fisica e Chimica 1.
5. Il referente amministrativo del progetto per l'U.O. è il Responsabile dell'Ufficio Monitoraggio e coordinamento progetti.
6. Il Capofila e l'U.O. procederanno a comunicare le eventuali sostituzioni dei responsabili/referenti nominati e sopra indicati.
7. I responsabili di cui ai commi 2 e 3 assicurano il collegamento operativo tra il Capofila e il Ministero.
8. I referenti, di cui ai commi 4 e 5, assicurano il collegamento operativo tra l'U.O. e il Capofila.

Art. 7 - Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente Accordo è concesso all'U.O. un finanziamento complessivo di € **110.000,00**.

2. L'U.O. dichiara che le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto trattasi di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.
3. Il finanziamento è concesso all'U.O. al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui al presente Accordo, come risultante dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4.
4. L'U.O. prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. Il finanziamento di cui al comma 1 comprende anche eventuali spese di missione dei referenti scientifici di cui all'articolo 6.
6. L'U.O. prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato al presente Accordo, pari ad € 110.000,00, verrà erogato alle scadenze previste dal successivo art. 8 nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e al D.lgs. n. 93/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. una prima quota, pari al **20%** del finanziamento, quindi **€ 22.000,00**, dietro formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell'U.O., inoltrata dopo la comunicazione ufficiale, di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b. una seconda quota, pari al **25%** del finanziamento, quindi **€ 27.500,00**, entro il **31.12.2023**, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell'U.O., all'esito positivo delle relazioni periodiche che il soggetto attuatore dovrà inviare al Ministero della salute il quale, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai *milestone* e *target* associati all'intervento del PNC di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'Accordo di collaborazione, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore della Regione;
 - c. una terza quota, pari al **25%** del finanziamento, quindi **€ 27.500,00**, entro il **31.12.2024**, a seguito del rispetto degli oneri e dei criteri specificamente riportati alla lettera b. che precede;
 - d. una quarta quota, pari al **10%** del finanziamento, quindi **€ 11.000,00**, entro il **31.12.2025**, a seguito del rispetto degli oneri e dei criteri specificamente riportati alla lettera b. che precede;
 - e. una quinta ed ultima quota, pari al **20%** del finanziamento, quindi **€ 22.000,00**, dietro presentazione, a conclusione dell'intervento, della relazione e del rendiconto finali di cui all'articolo 4, debitamente approvati dal Ministero, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte dell'U.O.
2. L'U.O. si impegna a restituire le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dal Capofila.
3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate all'ARESS e inviate all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale - **direzione.aress@pec.rupar.puglia.it** - nonché a quella del Servizio PMO e Internazionalizzazione - **pmo.eu.aress@pec.rupar.puglia.it**.

4. Ai fini del pagamento il Capofila si riserva la facoltà di richiedere all'U.O. copia della documentazione giustificativa delle spese, riportate nei rendiconti finanziari, di cui all'**allegato 4**.
5. I pagamenti di cui al comma 1 saranno disposti solo dopo il versamento delle corrispondenti tranche di finanziamento da parte del Ministero e la loro disponibilità nelle casse nell'ARESS. Il Capofila non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa ovvero riferibili a problemi organizzativi della Regione.

Art. 9 - Sospensione dei pagamenti.

Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'Accordo

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'articolo 4 o del mancato invio dei dati di cui all'art. 5, comma 2, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione nell'erogazione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente Accordo.
2. In caso di accertamento di grave violazione degli obblighi di cui al presente Accordo, per cause imputabili all'U.O. che possano pregiudicare la realizzazione dei progetti, il Capofila intima per iscritto all'U.O., a mezzo di posta certificata, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine l'Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.
3. È espressamente convenuto che, in caso di risoluzione del presente Accordo, l'U.O. ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'Accordo.

Art. 10 – Controversie e foro competente

4. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia sul presente Accordo.
5. A tacitazione di ogni lite, le Parti potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010.
6. Le Parti espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa per ogni controversia collegata direttamente o indirettamente all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione dell'accordo al Foro di Bari in via esclusiva.

Art. 11 – Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Accordo è registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ha interesse a farlo, in base all'articolo 4, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le spese relative all'imposta di bollo sono ripartite al 50% tra Capofila e U.O. L'imposta di bollo sarà assolta dall'ARESS e l'U.O. provvederà a rimborsare il 50 % di competenza mediante bonifico bancario.

Art. 12 – Rinvii e disposizioni finali

1. Le Parti dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati).
2. Le Parti dichiarano di rispettare e applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62/20139), nonché la normativa in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013).
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

Il presente Accordo si compone di 12 articoli e 4 allegati, qui elencati:

- Allegato 1: scheda progetto PREV-A-2022-12377007;
- Allegato 2 (*omesso*);
- Allegato 3: modello rapporto tecnico;
- Allegato 4: modello rendiconto finanziario;
- Allegato 5: linee guida ministeriali.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale, ex D.Lgs. n. 82/2005.

ARESS PUGLIA
Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Gorgoni)

ARPA VENETO
Il Direttore Generale
(Ing. Loris Tomiato)